
SEGRETERIA NAZIONALE

RIORDINO DELLE CARRIERE
MODIFICHE E CORRETTIVI AL D.Lgs. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Da presentarsi entro il 7 luglio 2018

Nel pomeriggio di ieri una delegazione dell'UGL – FSP Polizia di Stato ha incontrato, presso il Dipartimento della P.S., la Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato. Con tale incontro l'Amministrazione ha inteso acquisire i pareri dei sindacati per i "correttivi" da apportare al decreto legislativo n. 95/2017 (Riordino delle carriere), il cui termine per la presentazione scade il prossimo 7 luglio 2018.

All'incontro, oltre agli altri dirigenti e responsabili dei diversi uffici interessati al provvedimento, presente il Responsabile della Struttura di missione, Dirigente generale dr. Antonino Bella, il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice prefetto d.ssa Maria De Bartolomeis e il Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico e Professionale, Dirigente superiore dr. Francesco Famiglietti.

In primis - nel ricordare la posizione dell'UGL – FSP Polizia nei confronti di un Riordino che, dopo oltre 20 anni, per i dipendenti della Polizia di Stato non ha tenuto in debita considerazione i mancati diritti, le pesanti perdite di chance, le violate legittime aspettative del personale e le macroscopiche disparità ancora esistenti tra le diverse Forze di polizia, con palmari disallineamenti in nostro danno - oltre a quanto già trasmesso con note al Capo della Polizia, alle Relazioni Sindacali e comunicato a più riprese nel corso dei precedenti incontri avuti sul tema con lo stesso dr. Bella, ha ancora una volta rappresentato e proposto all'Amministrazione una serie di modifiche e correttivi, in grado, almeno, di lenire in parte i tanti disagi vissuti quotidianamente dal personale.

Pertanto, con espressa riserva di comunicare nel dettaglio ulteriori e doverosi correttivi da proporre al nuovo Governo, non appena ne sarà formato uno con pieni poteri, magari chiedendo anche risorse aggiuntive, oltre ai 30 milioni di euro per l'anno 2017 e i 15 milioni di euro per l'anno 2018 attualmente disponibili, si propongano le seguenti parziali e non esaustive modifiche.

1. **(Agenti/Assistenti)**. Preme sottolineare come, in virtù del nuovo titolo di studio di diploma di istruzione di secondo grado richiesto per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, nonché del preminente rapporto gerarchico insito nella struttura dei diversi ruoli e qualifiche, **sia da eliminare la fuorviante e irrispettosa, definizione di "mansioni esecutive"**.

Tale ingeneroso retaggio culturale, infatti, si presenta come una contraddizione in termini rispetto alle pesanti oggettive responsabilità penali, civili e amministrative che è obbligato ad assumersi ogni dipendente di questa amministrazione a partire dalla qualifica iniziale.

Il danno, poi, si reverbererebbe anche in caso di transito nell'amministrazione civile dello Stato, in quanto, in virtù della tabella di equiparazione formulata proprio con riferimento alle "mansioni esecutive", di fatto, è stata sancita una retrocessione professionale del dipendente, relegandolo a ruoli e mansioni evidentemente inferiori a quelli rivestiti nella Polizia di Stato.

SEGRETERIA NAZIONALE

Per i più giovani, che spesso hanno anche 38-40 anni: si registra una quasi totale assenza di opportunità effettive di accedere al superiore ruolo dei sovrintendenti, negate, negli ultimi tre lustri - dall'assenza di concorsi cui potessero partecipare - prima dal "concorso", quindi dal riordino.

Si ritiene che vada assolutamente previsto il bando annuale a partire da subito di concorsi per esami per un consistente numero di posti sia per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sia per quello degli ispettori.

In tale ottica, si chiede che i 4.000 posti di incremento nel ruolo sovrintendenti, individuati a partire dall'anno 2021, siano resi immediatamente disponibili.

2. **(Assistenti capo).** Per i più anziani: attesa l'età anagrafica ed il parametro retributivo uguale a quello del sovrintendente, **le procedure concorsuali lunghe e farraginose andrebbero sostituite da scrutini per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente**, quindi con passaggio automatico, attuando l'istituto del soprannumero riassorbibile, così come applicato per la carriera dirigenziale;

3. **(Sovrintendenti).** Prevedere per chi, prima del riordino, ha impiegato 7 anni per l'avanzamento in qualifica in luogo dei 5 oggi richiesti, una corrispondente riduzione per l'avanzamento, ovvero una speciale remunerazione, in caso di collocamento in quiescenza prima dell'acquisizione superiore.

Per i sovrintendenti capo, **le procedure concorsuali andrebbero sostituite da scrutini per l'accesso alla qualifica di vice ispettore**, attingendo dal 50% dei posti riservati al concorso pubblico ed attuando l'istituto del soprannumero riassorbibile.

Al contempo, abbiamo ulteriormente e reiteratamente richiesto lo scorrimento delle graduatorie per quei pochi colleghi rimasti fuori, così come già effettuato nel dicembre 2016 per gli omologhi dipendenti dell'Arma dei Carabinieri.

4. **(Concorsi interni per vice ispettori).** Al fine di dare maggiore riconoscimento ai tanti colleghi che in questi anni, in virtù dell'imponente carenza in organico nel ruolo degli ispettori, hanno comunque svolto quelle mansioni, **si chiede, quindi, un serio ampliamento dei posti per i concorsi interni per vice ispettori da prelevare dalle consistenti aliquote riservate al concorso pubblico.** Situazione che evidentemente libererebbe i ruoli sottostanti, con cospicuo risparmio economico (è evidentemente più funzionale ed economico assumere con concorsi per agenti che per ispettori).

5. **(Ruolo ispettori).** L'impossibilità di raggiungere la nuova posizione apicale che potrebbe essere fronteggiata innanzitutto **eliminando il limite assoluto di 6.000 unità da sostituire con un limite relativo costituito da un numero massimo di promozioni annuali in rapporto all'organico, come avviene per l'Arma dei Carabinieri**, abbreviando al contempo i tempi di progressione all'interno del ruolo, anche riconoscendo l'anzianità maturata nelle qualifiche sottostanti - ivi compresa quella di ispettore capo - ai fini dell'ulteriore progressione degli ispettori superiori e dei sostituti commissari; per gli attuali **ispettori capo, prevedere il riconoscimento dell'anzianità superiore ai nove anni previsti per il riconoscimento economico da ispettore superiore**, ai fini della progressione in carriera per il successivo ruolo per un massimo di cinque anni; per gli attuali **ispettori superiori ante riordino** (di fatto retrocessi dalla qualifica apicale del ruolo posseduta), stante l'età anagrafica media posseduta e i consistenti vuoti in organico nell'attuale superiore qualifica di sostituto commissario (svuotato dal costituito ruolo dei funzionari), **si chiede il riconoscimento dell'immediato passaggio alla qualifica di sostituto commissario con decorrenza 1.1.2017.**

SEGRETERIA NAZIONALE

Per gli ispettori superiori che rivestivano la qualifica precedentemente al riordino, chiediamo che sia riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo, eccedente gli otto anni richiesti dal riordino per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, allo scopo di non fargli perdere la precedente anzianità nel ruolo, per il conseguimento della qualifica di sostituto commissario coordinatore.

Al fine di ARMONIZZARE tutti i ruoli e qualifiche, si chiede che, con esclusione dell'attuale passaggio da vice ispettore a ispettore, **tutti gli altri passaggi intermedi avvengano con cadenza quinquennale;**

Si chiede, altresì, la massima retrodatazione possibile per il 9° corso (auspicabile dall'emanazione del Bando concorsuale), così come, proprio per gli effetti cennati, per il personale del 7° e 8° corso, oltre all'introduzione della laurea breve come requisito per i concorsi pubblici a regime.

6. **(Ruolo Direttivo ad esaurimento).** Per la carriera dei funzionari, atteso il travagliato percorso, le oggettive violazioni subite da quel personale, l'elevata età anagrafica ed il percorso attuato per gli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di polizia, **si chiede sia di comprimere il periodo di galleggiamento tra un corso e l'altro, a tre mesi sia di incrementare decisamente le aliquote destinate alla progressione interna, uniformando per tutti i percorsi la nomina a commissario capo al termine del periodo formativo e l'apertura all'ulteriore progressione verso le qualifiche dirigenziali con il solo requisito del possesso del prescritto titolo di studio,** previa abrogazione del ruolo ad esaurimento;

Si chiede almeno il **raddoppio dei posti riservati per il concorso 2019** e, al fine di rendere la norma attuabile e non una *factio iuris*, vista l'età anagrafica degli aventi diritto, **il dimezzamento dei tempi di attesa tra un corso e l'altro;**

Allo stato attuale, poi, si palesa una palmare disparità di trattamento che va a colpire i vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera direttiva che hanno conseguito la laurea mentre avevano in essere il rapporto d'impiego nella Polizia di Stato. La ricostruzione della carriera, infatti, è riconosciuta unicamente a quanti abbiano completato il percorso degli studi universitari prima dell'ingresso in polizia. **Una paradossale conseguenza alla quale si chiede di porre rimedio sanando l'espressa sperequazione.**

7. **(Per tutti).** Per tutti i concorsi interni si chiede **l'eliminazione di tutte le previsioni normative che impongono lo svolgimento di accertamenti psico-fisici ed attitudinali,** in analogia a quanto già previsto per la carriera dei funzionari e dirigenti.

8. **(Congedo straordinario retribuito ex art. 42 del D. Lgs. 151/2001).** Tra le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 29.5.2017 n. 95, troviamo l'art. 45 comma 16 che dispone che i periodi di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 concernente il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*", **sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera,** conseguentemente le disposizioni precedentemente vigenti risultano ormai cassate.

È pacifico che la progressione in carriera comporti una variazione economica, pertanto, tutti i colleghi, regolarmente in servizio, ma fruitori del congedo parentale, **devono beneficiare, prima del contributo straordinario** di € 80,00 mensili previsto dalla L. 28.12.2015 n. 208, prorogato successivamente per

SEGRETERIA NAZIONALE

effetto del D.P.C.M. 27.2.2017 e **successivamente dell'una tantum di cui alla tabella "E" ex art. 45 comma 1 D. Lgs. 95/2017, oggi, irragionevolmente e illegittimamente non erogati.**

9. (Defiscalizzazione indennità accessorie per i redditi fino a 28.000 euro).

Art. 45 Disposizioni finali e finanziarie

2. "... al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a **28.000 euro**, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, **una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.** ... La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Atteso che al personale interessato ancora **non è stata applicata alcuna riduzione d'imposta**, così come prevista per legge, **se ne chiede la corretta e immediata applicazione.**

RUOLO TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Con riferimento al ruolo tecnico-scientifico e professionale, la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia di cui al D. Lgs in epigrafe ha operato degli interventi che riteniamo superficiali e non risolutivi delle problematiche che trent'anni di disinteresse da parte dell'Amministrazione hanno prodotto.

Con il presente documento, pertanto, questa Segreteria nazionale intende sottoporre all'Amministrazione i correttivi alla revisione delle carriere necessari non solo a risolvere le problematiche che il personale tecnico deve quotidianamente fronteggiare, ma soprattutto a riequilibrare le disparità di trattamento che sono state operate.

1. ELIMINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI PER IL RUOLO AGENTI, ASSISTENTI E SOVRINTENDENTI TECNICI.

Alla ridenominazione del ruolo operatori, collaboratori e revisioni tecnici, l'Amministrazione ha fatto corrispondere l'eliminazione dei profili professionali e l'istituzione del settore unico di supporto logistico disconoscendo, di fatto, la professionalità del personale tecnico di cui si è avvantaggiata nel corso degli anni.

L'assenza di qualsivoglia contenuto in ordine a questo nuovo settore ha creato non pochi problemi sin dall'esordio. Infatti, sono pervenute a questa Segreteria nazionale diverse segnalazioni di impiego del personale tecnico alla stregua di quello cd. ordinario (autisti, ricezione denunce, vigilanza corpi di guardia ecc.).

Riteniamo, quindi, necessario che venga adottata una manovra correttiva che definisca le mansioni degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici atteso che questo settore può essere considerato la pietra tombale delle aspettative di avanzamento. Invero, i tecnici che non supereranno i concorsi interni previsti dalle disposizioni transitorie –e saranno in molti, vista l'esiguità dei posti- rimarranno confinati in questo settore e defraudati da ogni possibilità di accesso ai ruoli superiori in attesa, quindi, che il pensionamento sopraggiunga.

È appena il caso di ricordare che il ruolo tecnico non costituisce un unicum come quello ordinario; infatti, al suo interno sussistono 4 diverse componenti:

SEGRETERIA NAZIONALE

1. **Personale che ha superato regolare concorso pubblico** ed ha ricevuto una formazione esclusivamente tecnica alla quale sono state affiancate generiche nozioni sull'ordinamento della Pubblica Sicurezza e cenni su materie giuridiche generali;
2. **Parenti secondi i gradi previsti dalla normativa vigente delle Vittime del Dovere** che hanno avuto una formazione uguale a quella di cui al precedente punto;
3. **Personale transitato dal ruolo che espleta attività di polizia in senso stretto in funzione dell'attività tecnica che già svolgevano**, da almeno due anni, e che poi si sono specializzati, anche mediante la frequenza di corsi di formazione previsti per l'accesso alle qualifiche superiori a seguito di superamento di un concorso interno;
4. **Personale proveniente dal ruolo cd. ordinario che**, purtroppo, per questioni private o riconducibili al servizio **ha perso i requisiti di idoneità psico-fisica all'espletamento delle funzioni di polizia.**

Questo panorama mette subito in evidenza alcune problematiche, evidentemente, i fautori del riordino non hanno preso in considerazione:

1. Nella malaugurata ipotesi che le categorie indicate sub 1) e 2) dovessero essere impiegate in servizi diversi da quelli tecnici di settore, si creerebbero gravi carenze per i servizi stessi non avendo costoro la preparazione, né la formazione per fronteggiare le varie necessità emergenti e, tra l'altro, l'Amministrazione verrebbe a perdere l'ottimale capitalizzazione d'esperienza tecnico-professionale maturata vanificando anche le risorse economiche investite per formare il personale tecnico.
Occorre, inoltre, ricordare che i gruppi sub 1) e 2) sono stati arruolati con diversi parametri fisico-fisici ed attitudinali e, quindi, di fatto non adeguati a svolgere i compiti di istituto propri del ruolo ordinario, ma solo quelli squisitamente tecnici.
2. Per quanto riguarda la categoria sub 3) è chiaro che, se l'Amministrazione ha consentito il transito al ruolo tecnico in funzione di conoscenze specialistiche di quel personale, è inaccettabile che adesso si sia determinata a porre fine alle loro aspettative di carriera. È giusto il caso di sottolineare che per molti colleghi la scelta di transitare al ruolo tecnico è stata difficile e sofferta poichè veniva ritenuto un "salto nel buio" e l'Amministrazione, nella sua necessità di rimpinguare il ruolo tecnico, rassicurò gli incerti garantendo che nulla sarebbe cambiato sia nel trattamento economico che nelle possibilità di progressione in carriera. Oggi, purtroppo, dobbiamo dire che non è più così e, quindi, possiamo ancora una volta concludere che la nostra Amministrazione, dopo aver sfruttato il personale per trent'anni, lo abbandona in quanto non più utile al raggiungimento dei propri scopi.
3. Infine la categoria sub 4) di cui si è spesso sentito parlare e che, a nostro avviso, merita una adeguata tutela. Infatti, non è sufficiente garantire solo il loro transito al ruolo tecnico, ma anche prevedere un percorso formativo o di specializzazione, aspetto, questo, invece, che non è mai stato oggetto di attenzione con la conseguenza di aver abbandonato questo personale a se stesso ed alle responsabilità strettamente connesse alle qualifiche funzionali rivestite.
Non si dimentichi, inoltre, il fatto che talvolta questa componente di personale tecnico crea anche forti attriti; è giusto il caso di richiamare alla mente il transito di funzionari del ruolo ordinario al ruolo tecnico che, al momento della promozione ai ruoli dirigenziali, oltre a non apportare saperi specifici di natura tecnica, rallentano l'accesso alle qualifiche superiori dei Direttori tecnici che hanno superato apposito concorso pubblico o interno dimostrando di possedere oltre ai titoli specifici richiesti anche le specifiche competenze professionali.

SEGRETERIA NAZIONALE

Alla luce di quanto precede, chiediamo che l'Amministrazione provveda ad una ridefinizione dei settori professionali di impiego del personale del ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici tenendo a mente le differenze appena evidenziate.

2. CONCORSI INTERNI PER VICE SOVRINTENDENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO

Riteniamo che le disposizioni transitorie del D. Lgs. 95/2017, nella definizione dei concorsi interni per vice sovrintendente tecnico sia slegata dalla consistenza numerica nel ruolo agenti ed assistenti tecnici.

A nostro avviso è proprio questo il dato da cui partire:

RUOLO AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI	AGENTI TECNICI: 72 AGENTI SCELTI TECNICI: 92 ASSISTENTI TECNICI: 52 ASSISTENTI CAPO TECNICI: 925 ASSISTENTI CAPO TECNICI COORDINATORI: 1283
---	--

Punto 1: l'art. 2 comma 1 lettera ll) del D. Lgs. 29.5.2017 n. 95, prevede che alla copertura di **900 posti** di Vice Sovrintendente Tecnico in organico al 31.12.2016, si provvede mediante **tre concorsi interni** riservati al personale che riveste la qualifica di **assistente capo tecnico** della Polizia di Stato.

- Al momento **l'Amministrazione dispone di 2208 Assistenti Capo Tecnici e prevede di inquadrarne solo 900** nella qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico. **I restanti 1308 assistenti capo tecnici dovranno attendere il termine della fase transitoria del riordino per poter accedere al ruolo superiore secondo le modalità previste dall'art. 20-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017 n. 95?**

Punto 2. si tenga presente che i 1308 assistenti capo che rimarranno esclusi dall'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnici, nel 2027 per accedere al ruolo superiore saranno esposti al rischio di perdere l'attuale sede di servizio ed essere trasferiti ove l'Amministrazione riterrà opportuno, **il tutto senza considerare l'età media del personale interessato che, già ora, è alquanto alta (oltre i 40 anni);**

Punto 3. Atteso che l'ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato risale al 2014 e ai vincitori del concorso è stata attribuita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2007, **quale sarà la decorrenza giuridica che l'Amministrazione intende attribuire ai vincitori delle tre selezioni per Vice Sovrintendente Tecnico previste dalla normativa sulla revisione dei ruoli delle Forze di Polizia per l'anno 2017 – 2018 – 2019;**

SEGRETERIA NAZIONALE

Punto 4. Nel primo concorso per vice sovrintendente tecnico di cui al decreto del 23.12.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del 3.1.2018, abbiamo constatato che il “form” per la presentazione della domanda online non prevedeva la possibilità di inserire titoli di servizio connessi a corsi che non rientrano nelle competenze del personale del ruolo tecnico-scientifico e professionale (Esempio: corso di pilota di aereo – corso di negoziatore di ostaggi), inoltre non era prevista la scheda “Varie” che è, invece, presente per le domande online da Vice Sovrintendente del ruolo che espleta funzioni di polizia e che consentiva l’inserimento di ulteriori titoli attinenti la formazione del personale (Esempio corsi di lingua rilasciati da istituti riconosciuti o altri corsi). **Chiediamo che si intervenga per la risoluzione della problematica, non solo per le future due selezioni, ma anche per quella in atto.**

3. CONCORSI INTERNI PER VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO

Come nel caso precedente, riteniamo necessario partire dal dato numerico della consistenza organica del ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici ossia da quel personale che deve essere l’unico destinatario del concorso per vice ispettore tecnico.

RUOLO AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI	AGENTI TECNICI: 72 AGENTI SCELTI TECNICI: 92 ASSISTENTI TECNICI: 52 ASSISTENTI CAPO TECNICI: 925 ASSISTENTI CAPO TECNICI COORDINATORI: 1283
RUOLO SOVRINTENDENTI TECNICI	VICE SOVRINTENDENTI TECNICI: 174 SOVRINTENDENTI TECNICI: 5 SOVRINTENDENTI CAPO TECNICI: 102 SOVRINTENDENTI CAPO TECNICI: 742

Punto 1: il D.Lgs. 95/2017 non indica quanti posti saranno messi a concorso, ma preliminarmente vogliamo evidenziare gli il personale tecnico interessato ammonta a **3447 unità**, pertanto, a fronte della disponibilità manifestata dall’Amministrazione a indire un concorso per circa 300 posti, chiediamo che tale numerico venga almeno raddoppiato.

Punto 2. l’art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs 29.5.2017 n. 95 dispone “*il mantenimento della sede di servizio ... e' assicurato ... ai sovrintendenti capo che accedono ... al ruolo ... degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonchè ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma*” **laddove, invece, analoga previsione non è estesa ai Sovrintendenti Capo Tecnici che, al termine della selezione per Vice Ispettore Tecnico, risulteranno idonei.**

Punto 3. Considerando la mancata applicazione dell’art. 60-bis della L. 121/81, in materia di equipollenza dei titoli, che ha posto il personale della Polizia di Stato in una posizione di svantaggio rispetto agli appartenenti alle altre Forze di Polizia, crediamo che, per

SEGRETERIA NAZIONALE

compensazione, sarebbe opportuno che l'Amministrazione non richieda un titolo di studio specifico per l'accesso al concorso interno.

Punto 4. In deroga a quanto previsto dall'Art. 2 comma 1, lett. MM) i **posti del concorso per vice ispettore tecnico devono essere riservati in maniera esclusiva al personale del ruolo tecnico con previsione di idonee riserve di posti per i Sovrintendenti Capo Tecnico** (alla stregua di quanto previsto per l'omologo concorso interno a Ispettore del ruolo ordinario).

4. VETERINARI DELLA POLIZIA DI STATO

Riconoscimento per il personale che, in possesso del relativo titolo di studio, ha già svolto, ovvero sta svolgendo da diversi anni (anche 20) le mansioni di veterinario, un percorso interno agevolato per l'acquisizione della qualifica che sani detta posizione.

5. BANDA MUSICALE

Immediato bando di concorso interno per l'accesso alla Banda musicale previsto dal riordino.

6. ISTITUZIONE DEL SETTORE TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

Chiediamo che il settore tecnico-logistico amministrativo – nel quale dovrebbero transitare tutti coloro che perdono l'idoneità al servizio nel ruolo degli orchestrali della Polizia di Stato- venga istituito come settore del ruolo tecnico.

7. DIREZIONE DEI GABINETTI REGIONALI/PROVINCIALI DI POLIZIA SCIENTIFICA

Disporre che i Gabinetti regionali e provinciali di polizia scientifica possano essere diretti anche dagli appartenenti alle carriere dei funzionari tecnici della Polizia Scientifica.

Roma, 16 marzo 2018

LA SEGRETERIA NAZIONALE